Rapporto

numero	data	Dipartimento
	17 maggio 2021	GC / DECS

Concerne

della Commissione formazione e cultura
sulla petizione 2 novembre 2019 presentata dai signori Rita Brazzola e Georges Alvarez riguardante la Legge e il Regolamento sugli aiuti allo studio

1. RICHIESTA DELLA PETIZIONE

La petizione in oggetto chiede di valutare i contenuti della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (Last) per vedere se si possono apportare dei correttivi, considerando in particolare insufficiente l'importo riconosciuto per coprire i costi della tassa universitaria. La norma di cui all'art. 4 lett. f) del Regolamento d'applicazione della Legge sugli aiuti allo studio (RLAst) stabilisce che nel caso di studi all'estero e per la frequenza di scuole private, l'ammontare della tassa scolastica corrisposta può essere al massimo di 1'000 franchi.

A mente degli autori della petizione tale importo non è realistico poiché non esiste nessuna università in Svizzera la cui retta, più l'iscrizione agli esami, costi solo 1'000 franchi.

2. ARGOMENTI DEI PETENTI

I petenti sostengono che il Regolamento d'applicazione, per quanto riguarda l'articolo succitato, **disattenda i principi espressi nella LASt,** segnatamente nell'art. 2 cpv. 1 che concede il ricorso agli aiuti allo studio anche *"per formazioni che si tengono, tranne in casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario".*

Inoltre evidenziano che l'art. 13 cpv. 5 della LASt ammette l'assegnazione dell'aiuto allo studio anche per formazioni di grado terziario all'estero, a condizione che *"l'importo sia commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporti un onere complessivamente minore per lo Stato."*
A sostegno degli argomenti fin qui esposti, i petenti mettono a confronto il costo per la formazione di un ipotetico studente che studia a Lucerna (non è detto in quale scuola), con quello che si forma a Milano, all'Istituto Europeo di Design (IED). [1]
Senza entrare nel merito dell'opportunità e della correttezza dei dati considerati, i dati da essi forniti, pur se approssimativi, evidenziano il fatto che le tasse scolastiche richieste dal IED di Milano per tre anni (37'680 franchi) costerebbero più del triplo rispetto a quelle della scuola di pari livello di Lucerna (10'953 franchi).

[1] La scuola I.E.D. di Milano rilascia una laurea triennale nei seguenti settori: Visual Arts, Fashion, Communication and Design.

In conclusione essi ritengono che l'art. 4 lett. f) RLAst, limitando a CHF 1'000 l'importo concesso per la tassa scolastica, vanifichi gli articoli 2 e 13 della LAST e chiedono quindi di apportare i correttivi necessari.

3. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE

L'art. 2 cpv. 1 LASt prevede che i sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria.

Per quanto concerne la possibilità di riconoscere una borsa e un prestito di studio per le formazioni di grado terziario che si tengono all'estero, la stessa è di principio sempre data (come lo è data per le formazioni che si tengono nel resto della Svizzera) e non dipende dal fatto che ci sia o meno un'alternativa in Ticino.

L'art. 13 cpv. 5 LASt citato dai petenti codifica il principio di economicità. La norma, concernente i costi riconosciuti, prevede dunque che per la frequenza (i) di scuole, (ii) corsi o (iii) istituti di grado terziario all'estero il sostegno allo studio venga commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporta un onere complessivamente minore per lo Stato.

Di principio, se esiste una formazione equivalente in Ticino o in Svizzera, il Cantone potrebbe riconoscere solamente i costi per questa formazione. Tuttavia, nei fatti il Cantone Ticino è sempre stato generoso con i propri studenti, riconoscendo di principio i costi della formazione ovunque essa sia svolta. La Commissione saluta positivamente questo approccio, poiché studiare in un altro cantone o all'estero e conoscere altre realtà costituisce un indubbio arricchimento per lo studente e anche per il Cantone, quando esso – come si spera – rientrerà in Ticino.

Per quanto riguarda i singoli costi si osserva che fatta eccezione per la tassa scolastica, per cui è riconosciuto il costo effettivo, sono concessi degli importi forfetari.

Tuttavia nel caso di formazioni all'estero che qui ci occupa, richiamato il principio di economicità l'art. 7 Last – che i petenti non considerano – ha introdotto delle limitazioni per quanto concerne la tassa scolastica (cfr. art. 7 lett. f) Last) e il trasporto, allo scopo di riconoscere costi analoghi a quelli di uno studio in un cantone svizzero.

Per quanto riguarda la tassa scolastica nello specifico, l'art. 7 lett. f) come indicato la considera, precisando tuttavia "con un importo massimo definito dal regolamento per studi all'estero".

Per la concessione del prestito di studio l'art. 16 cpv. 4 LASt prevede che il prestito di studio sommato con la borsa di studio o altra entrata certa non possa superare i costi di formazione riconosciuti e la tassa scolastica eccedente l'importo massimo riconosciuto per studi all'estero meno l'eventuale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli.

Di conseguenza, nel caso di studi all'estero l'importo netto della tassa scolastica è inserito in un secondo tempo nei costi di formazione e la differenza con il disponibile della famiglia

e l'eventuale borsa di studio può essere versata sotto forma di prestito ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LAst.

4. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI NEL MERITO DEL LIMITE MASSIMO

La Commissione si è chinata sull'opportunità di prevedere un limite massimo a livello di Legge, confermando la bontà dell'impostazione attuale. Di principio, alla luce della molteplice e qualitativa offerta formativa pubblica presente in Svizzera, si ritiene adeguato che chi decida legittimamente di seguire una formazione all'estero o in un istituto privato ne sopporti però anche le spese, se più onerose.

L'Istituto europeo di design di Milano è comparabile ad un istituto di design di una SUP svizzera, presente anche alla SUPSI, Dipartimento di comunicazione visiva. A titolo di paragone, la tassa semestrale è di CHF 1'600 (escluso il contributo ai costi della didattica), rispettivamente di CHF 800 per gli studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali ASUP (nazionalità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione d'Italia vigono accordi specifici.

Infatti, ed è ciò che attiene alle tasse scolastiche nello specifico, per uno studente ticinese che frequenta un corso bachelor di Comunicazione visiva presso la SUPSI, il Canton Ticino versa CHF 9'000 annui, e lo stesso avviene quando uno studente ticinese frequenta il medesimo corso presso una scuola universitaria professionale o un'università in Svizzera tedesca o francese.

La Commissione ritiene opportuno considerare che nel caso di studi all'estero il Canton Ticino non versa alcun contributo semestrale o annuo. Ne consegue che, come nel caso in esame, lo studente deve pagare all'IED di Milano una tassa d'iscrizione notevolmente superiore – pari a CHF 13'500annui – a copertura dell'insieme dei costi di formazione, ma ammettendo pure che la sua tassa generi anche un certo utile per la scuola privata.

In ogni caso l'importo massimo di CHF 1'000 stabilito ex art. 4 RLAst quale riconoscimento della tassa scolastica è ritenuto dalla Commissione troppo esiguo e sotto la media delle università e scuole universitarie professionali svizzere.

In base agli importi fin qui menzionati, la Commissione ha raggiunto un ragionevole compromesso e propone, quale indicazione politica, di rivedere il limite massimo attuale tra un minimo di CHF 1'500 fino a un massimo di CHF 2'500, pur preferendo mantenere tale limite a livello di base legale in senso materiale (e dunque all'interno del RLAst).

A questo punto la Commissione, consapevole che la competenza per elaborare e modificare il Regolamento spetta al Consiglio di Stato giusta la delega di cui all'art. 7 lett f. Last, ma ricordato altresì che nemmeno potrebbe modificare tale articolo in questa sede, evadendo una petizione (viceversa potrebbe modificare la LAst tramite un'iniziativa parlamentare elaborata), ritiene più opportuno e vantaggioso, in quanto più celere, invitare il Consiglio di Stato ad aumentare tale importo nell'ambito delle proprie competenze.

5. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE E CULTURA

Alla luce delle considerazioni esposte nel presente rapporto, la Commissione evade la petizione in esame e suggerisce al Consiglio di Stato, nell'ambito delle proprie competenze, di rivedere l'importo massimo riconosciuto per la tassa scolastica nel caso di studi all'estero, mantenendo tra un minimo di CHF 1'500 e un massimo di CHF 2'500 l'importo di cui all'art. 4 lett. f) RLAst.

Per la Commissione formazione e cultura:

Fabio Käppeli e Daniela Pugno Ghirlanda, relatori
Biscossa - Ermotti-Lepori (con riserva) - Fonio (con riserva) -
Gardenghi (con riserva) - Ghisla - Ghisletta - Guerra - Guscio -
Pellegrini - Piezzi - Polli - Robbiani - Seitz - Speziali - Tenconi